

COMUNE DI BENTIVOGLIO  
(Prov. BOLOGNA)

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Verbale n. 5</b>	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del regolamento e aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022 (proposta n. 2)</b>
<b>Data 17/03/2022</b>	

L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 12,00, il revisore economico finanziario, nominato con delibera di consiglio n. 4 del 10/2/2022, esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento e delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2022;

\*\*\*\*\*

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*

Visto l'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

*"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche";*

Esaminata la proposta n. 2 di approvazione del regolamento e delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF che prevede la modifica degli scaglioni al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022 e precisamente:

- le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,65%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che risulta coerente ed attendibile lo stanziamento d'entrata previsto per l'addizionale comunale IRPEF;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### **ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposte di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento e aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2022.

Bentivoglio, 17 marzo 2022

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Bertolotti Andrea)

